

Codice A1103A

D.D. 3 febbraio 2025, n. 116

**Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria (Fasc. n. 828 COV2020).**



**ATTO DD 116/A1103A/2025**

**DEL 03/02/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza istruttoria (Fasc. n. 828 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 19.10.2021, dal Comando della Polizia locale della Città di *omissis* a carico della signora *omissis* nata ad *omissis* residente a *omissis* (domiciliata, all'epoca dell'accertamento, in *omissis*) in qualità di trasgressore, nei confronti della quale con processo verbale n. 168 del 02.04.2020 redatto da agenti del nucleo appartenente al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti a *omissis*, nella data di cui sopra, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto n. 22 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21.03.2020 relativo al "*divieto di svolgere all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, attività ludica, motoria o ricreativa in gruppo e non singolarmente*".

Constatata l'irregolarità della contestazione di suddetta violazione nella parte in cui viene evidenziata in più parti la compagnia di altra persona quale elemento integrante la fattispecie illecita laddove invece, all'epoca dell'accertamento (il 2 aprile 2020), vigente il D.P.G.R. n. 34 sopra richiamato, il divieto testè citato valeva per qualsiasi attività svolta "*anche singolarmente*" ("*se non nei pressi della propria abitazione*");

dato atto delle argomentate difensive di controparte, non aventi peraltro natura esimente rispetto all'illecito (laddove esso fosse stato regolarmente contestato) ma che potrebbero trovare accoglimento in un probabile contenzioso con i rischi e gli oneri che esso necessariamente comporta;

preso atto che non sussistono più i tempi tecnici per una nuova contestazione nei confronti della sig.ra *omissis* con una regolare indicazione del punto 22 del decreto violato (ovvero nel non essere rimasta nei pressi della propria abitazione);

ritenuta pertanto sussistente, alla luce di quanto sopra, una oggettiva causa di incertezza sulla condotta contestata e, di conseguenza, non sussistenti i presupposti per procedere all'ingiunzione

della sanzione;

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

*determina*

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

**IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)**

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti